

Attività di Vigilanza sul Rispetto dei Divieti di Coltivazione adottati ai sensi del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.

(Approfondimento sulla linea di attività IV)

Dr. Massimiliano G. Vilardi

Roma, 15 giugno 2023

Norme di Riferimento

Direttiva UE 2015/412 (modifica 2001/18/CE)

Possibilità per gli Stati dell'UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

L'Italia e altri 19 Stati Membri hanno richiesto e ottenuto il divieto di coltivazione per 6 varietà di mais OGM: MON810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122.

DEC. UE 2016/321 CE

Modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON810, «*unica pianta superiore OGM autorizzata per coltivazione in ambito UE*».

D.lgs. 227/2016 (integrazione e modifica del D.lgs. 224/2003)

In particolare, l'art.35 bis del D.lgs. 224/2003 modificato dal D.lgs. 227/2016 su riportato, introduce le sanzioni per chi coltiva OGM sul proprio territorio nonché individua nel Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) del MIPAAF, l'**Autorità competente** alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

Competenze specifiche delle Regioni e Province Autonome

- ❖ Ciascuna Regione e Provincia Autonoma redige un programma operativo delle ispezioni per la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810 e lo comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'Autorità nazionale competente (MiTE) e al MIPAAF.
- ❖ Elaborazione sulla base della superficie regionale o provinciale coltivata a mais di un piano di controlli che preveda come area da sottoporre agli stessi lo 0,1-0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais nei 3 anni precedenti.

Tipologia di Controlli da effettuare

- ❖ Ispezioni e campionamento da effettuarsi nei campi coltivati a mais con prelievo di materiale vegetale adottando le procedure DOC ISST SAN PROT 7505 10/03/2020.
- ❖ Controlli analitici, presso laboratorio della rete NILO abilitato, per verificare la presenza o meno di eventi GM.

Fasi successive in caso di Accertate Irregolarità

- ❖ Comunicazione dell'esito analitico alla parte interessata e alla Regione (intesa come ente operativo per l'attività di vigilanza).
- ❖ Sulla base del referto analitico (analisi irripetibile) i funzionari ispettivi redigeranno un verbale di contestazione per avvertire la parte dell'illecito commesso, nonché per indicare le violazioni riscontrate e le sanzioni pecuniarie ed accessorie a cui lo stesso è soggetto.
- ❖ Va inoltre indicata l'Autorità Competente ad irrogare le sanzioni amministrative (ICQRF, Amministrazione Centrale D.G. VICO).

Dettaglio sanzioni previste dal D.lgs. 224/2003 e s.m.i. all'art. 35 bis

(Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)

Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25'000 a 75'000 euro chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:

- 1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli artt. 7 e 19 del Reg. (CE) n. 1829/2003;
- 2) l'autorizzazione emessa dall'Autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 della Dir. 2001/18/CE;
- 3) l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente di cui all'Art. 2, comma 1, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima Autorità, ai sensi dell'Art. 18, comma 3;

b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'Art. 26-quater, comma 6;

c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'Art. 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'Art. 26-sexies, comma 3.

Dettaglio sanzioni previste dal D.lgs. 224/2003 e s.m.i. all'art. 35 bis

(Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione**, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

Dettaglio sanzioni previste dal D.lgs. 224/2003 e s.m.i. all'art. 35 bis

(Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e **al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa**, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

L' Autorità di cui al comma 4 (ICQRF) dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Dettaglio sanzioni previste dal D.lgs. 224/2003 e s.m.i. all'art. 35 bis

(Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)

4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Dettaglio sanzioni previste dal D.lgs. 224/2003 e s.m.i. all'art. 35 bis

(Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)

5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Breve Sintesi delle Operazioni Ispettive e di P.G. da compiere

- ✓ Programmazione e pianificazione del numero di controlli da effettuare;
- ✓ individuazione delle aziende/superfici oggetto del controllo con specifica della localizzazione degli appezzamenti, Comune amministrativo e catastale e relativi fogli FM mappali e particelle, nonché le coordinate GSM di geolocalizzazione (vedasi modello di verbale D.M. 8 novembre 2017);
- ✓ breve descrizione dell'ordinamento colturale dell'azienda e vocazione della stessa;
- ✓ descrizione e fotografia dei mezzi tecnici utilizzati soprattutto per ciò che concerne le sementi (estremi dei cartellini, numero del lotto, tipologia/classe di appartenenza del mais, numero di semi o dosi a ettaro utilizzate, periodo di semina, utilizzo di seme conciato o non, ecc.), eventuale prelievo di seme stoccato appartenente allo stesso lotto seminato. In caso di azienda agricola biologica, estremi dell'ODC autorizzato che controlla la stessa.

Breve Sintesi delle Operazioni Ispettive e di P.G. da compiere

- ✓ Controllo in ufficio degli estremi identificativi delle sementi utilizzate, confronto con banca dati ICQRF/ENSE/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché, in caso negativo, controllo della certificazione obbligatoria ai sensi del D.M. 27 novembre 2003, che all'articolo 4 prevede che ciascun lotto o frazione di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni fase della commercializzazione, da una apposita dichiarazione rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di OGM;
- ✓ accuratezza nella spedizione del campione al laboratorio che dovrà effettuare l'analisi in prima istanza.

Criticità sull'Operatività

- L'eventuale contestazione, in caso di irregolarità analitica, va elevata dagli ispettori o come recita la Legge 689/81 dal Direttore del laboratorio che ha effettuato l'analisi?
- Seguendo il dettato della Legge 689/81, art. 15, è necessario assicurare alla parte il diritto alla difesa, quindi l'analisi di seconda istanza;
- di conseguenza, si dovrebbe designare con decreto ministeriale il laboratorio deputato all'analisi di revisione;
- il problema è risolvibile se si decide di fare un'analisi irripetibile alla presenza della Parte o suo Consulente (CTP).

Esempi su un Caso Pregresso (più volte interessato Fidenato e co.)

- Accertamento effettuato in Friuli Venezia Giulia (FVG) da Direzione Centrale Risorse Agricole Forestali e Ittiche, Area Foreste e Territorio- Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA) in collaborazione con ICQRF Nord-Est di Conegliano;
- ultimo caso giugno 2018;
- dichiarazione spontanea della parte di aver seminato mais OGM DKC6729YG su determinati appezzamenti constatati dagli organi di controllo, i quali, a loro volta, hanno operato in via amministrativa anche ai sensi della legge regionale 5/2011 e s.m.i., Regione Autonoma FVG;
- a seguito dei rapporti di prova redatti dall'ERSA della Regione Autonoma FVG, che rilevavano la presenza di OGM nel materiale vegetale prelevato, e che hanno permesso di accertare in detti terreni la presenza di piante provenienti da seme di mais dichiarato OGM MON810, è stata inoltrata la relativa contestazione con gli atti di accertamento al Dipartimento dell'ICQRF Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore.

Esempi su un Caso Pregresso (più volte interessato Fidenato e co.)

- Il Direttore Generale VICO ha redatto l'ordinanza-ingiunzione sulla base degli atti trasmessi nei confronti del Fidenato ...;
- considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 35 bis c'è stata una violazione di cui al comma 1, il Fidenato, in qualità di titolare dell'azienda agricola, responsabile del predetto divieto di coltivazione, è quindi tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Inoltre, al fine di evitare la contaminazione tramite impollinazione anemofila di colture di mais nei terreni limitrofi, di dover fissare un termine di 5 gg, nel caso specifico, per la distruzione delle coltivazioni OGM, dato che le piante in parola si trovavano in uno stadio di pre-fioritura;
- decorso il suddetto termine, senza che l'interessato abbia provveduto all'esecuzione delle operazioni prescritte, l'ICQRF procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Prosieguo del caso Fidenato

- L'ordinanza emessa il 3 luglio 2018 prevedeva che avverso il provvedimento si poteva proporre alternativamente un ricorso della Parte al TAR dell'FVG, entro il termine di 60 gg dalla notifica, o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg dalla notifica;
- il TAR dell'FVG con sentenza n.333/2019 pubblicata in luglio 2019, ha respinto il ricorso in quanto considerato infondato;
- nel dispositivo è stato sottolineato che è opportuno garantire agli Stati Membri conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino o meno coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal Sistema dell'UE di autorizzazione agli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati Membri, che coltivano OGM, sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti;
- *in sintesi, la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione e il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.*

Dr. Massimiliano G. Vilardi

**Grazie per la Cortese
Attenzione**

